Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500

Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n°81

Al personale Docente e ATA
All'Ufficio personale
Al sito web

OGGETTO: fruizione permessi e agevolazioni legate a invalidità/disabilità

Si ritiene opportuno comunicare alle SS.LL., al fine di garantire corrette procedure rispettose della vigente normativa, che il dipendente intenzionato a fruire di permessi e/o agevolazioni di legge legate ad una condizione di disabilità/invalidità è tenuto a portare a scuola la documentazione sanitaria attestante il proprio stato di invalidità/disabilità.
In assenze di tale documentazione questa Dirigenza Scolastica rigetterà qualsiasi istanza di permessi e/o agevolazioni.

COSA PREVEDE LA LEGGE

A beneficio di una corretta informazione si forniscono i seguenti chiarimenti normativi.
La gestione dei dati relativi alla salute e alla disabilità è strettamente regolata dalle norme sulla privacy (GDPR) e dalle procedure del pubblico impiego: il Dirigente Scolastico non può richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale la documentazione sull'invalidità di un docente se quest'ultimo si rifiuta di presentarla a scuola, a meno che la documentazione non sia già in possesso dell'Amministrazione scolastica per via di una specifica procedura ministeriale (es. inserimento nelle graduatorie o mobilità).
Per la fruizione dei benefici lavorativi legati ad una condizione di invalidità/disabilità, vige l'onere della prova e del consenso.
L'accertamento dell'invalidità civile o della Legge 104 è un atto che il lavoratore attiva su base volontaria per godere di determinati benefici (es. permessi retribuiti, accomodamenti orari, scelta della sede prioritaria, esonero da mansioni incompatibili).

Chiunque richieda un diritto o un'agevolazione specifica basata su una condizione protetta (come la disabilità ai sensi della Legge 104/92) deve dimostrare di possederne i requisiti legali. Senza un verbale di invalidità o di handicap, l'amministrazione non può agire.
Se il docente decide di non usufruire di queste tutele all'interno della scuola e non presenta i verbali alla segreteria, per il DS il docente è considerato un lavoratore privo di tali agevolazioni e il Dirigente non ha il potere investigativo di acquisire d'ufficio la documentazione medica o d'invalidità del dipendente tramite l'USR, l'INPS o l'ASL, poiché violerebbe il diritto alla riservatezza del lavoratore.
Se, invece, il lavoratore richiede i benefici, il Dirigente Scolastico **ha non solo il diritto, ma il dovere di richiedere e visionare la documentazione medica ufficiale per poter accordare qualsiasi modifica oraria o agevolazione legata a una disabilità** o a uno stato di salute, essendo il datore di lavoro responsabile della gestione del personale e della sicurezza.
Il docente che chieda i benefici ma si rifiuti di portare la documentazione a scuola confonde probabilmente il diritto alla riservatezza con l'esonero dal dimostrare il proprio stato.
Lo stato di invalidità o di handicap grave non è autocertificabile (D.P.R. 445/2000, art. 49). È tassativamente richiesto il verbale medico.
Sebbene i dati sanitari siano "particolari" (ex sensibili) e protetti dal GDPR, il datore di lavoro pubblico è pienamente legittimato a trattarli per finalità di gestione del rapporto di lavoro e per dare seguito a benefici previsti dalla legge. La scuola è tenuta a garantire la riservatezza dei documenti nel fascicolo personale, ma il dipendente deve esibirli.
Se il docente dovesse persistere nel rifiuto di consegnare la documentazione, la Dirigenza non potrebbe concedere alcuna agevolazione, configurandosi una concessione di questo tipo come illecito amministrativo e contabile.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firmato digitalmente